

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

47^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1983

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente TEDESCO TATO
e del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Discussione:

« Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1983 » (Doc. VIII, n. 1);

« Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1981 » (Doc. VIII, n. 2):

PRESIDENTE	Pag. 46
COVI (PRI)	40
D'AMELIO (DC)	43
* FERRARI-AGGRADI (DC), relatore	46
FILETTI (MSI-DN)	22
MORANDI (PCI)	27
* SPANO Roberto (PSI)	32

CONGEDI E MISSIONI	3
------------------------------	---

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione	3
------------------------	---

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 373 e 374:

PRESIDENTE	Pag. 14
ORCIARI (PSI)	14

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazione sul Doc. IV, n. 1:

PRESIDENTE	15 e <i>passim</i>
CASTELLI (DC), relatore	14, 20
* MARTORELLI (PCI)	17
PETRARA (PCI)	14
RUFFINO (DC)	15, 16

Deliberazione sul Doc. IV, n. 4:

PRESIDENTE	22
LAPENTA (DC), relatore	22

Deliberazione sul Doc. IV, n. 5:

PRESIDENTE	22
BENEDETTI (PCI), f.f. relatore	22

svolto con obiettività e con molta serenità dalla Giunta delle immunità parlamentari la quale, come si evince dalla lucida e dettagliata relazione del collega Castelli, è pervenuta alla conclusione di proporre la non concessione dell'autorizzazione a procedere avendo accertato la mia completa estraneità ai fatti addebitatimi dal magistrato. Prendo perciò atto con soddisfazione dei risultati cui è pervenuta la Giunta dopo un attento e puntuale accertamento dei fatti sulla base della documentazione acquisita perchè sono molto confortato nella convinzione e nella consapevolezza di ritenermi estraneo ai reati contestatimi. Tuttavia proprio per queste ragioni chiedo, per quanto mi sia consentito, di poter chiarire dinanzi al magistrato fatti e circostanze che vedono estranea la mia persona e l'operato da me svolto nella qualità di amministratore comunale così come, peraltro, accertato dalla Giunta.

PRESIDENTE. Signor senatore, ella sa che le prerogative dei membri del Parlamento, ivi compresa quella relativa alle autorizzazioni a procedere in giudizio, non costituiscono privilegi ma sono un riflesso della prerogativa di indipendenza dell'Assemblea, quindi non vi è possibilità di rinuncia. Il suo intervento è un intervento politico, volto a determinare in un senso o nell'altro il voto di questa Assemblea, ma è non rilevante ai fini dell'oggetto della nostra discussione e della nostra deliberazione.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, signori senatori, debbo confessare il mio imbarazzo nell'intervenire a proposito della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Petrarà.

È un imbarazzo che deriva da un duplice ordine di profili. Per prima cosa si determina fra noi, e non si può non determinare, indipendentemente dall'appartenenza ai vari Gruppi politici, un certo qual dovere di colleganza. Questo fatto non può non pesare sulle nostre valutazioni in ordine alle richie-

ste di autorizzazioni a procedere da parte della magistratura.

Ritengo peraltro che sia necessario vincere questa tentazione per salvaguardare il prestigio delle istituzioni e per ristabilire un rapporto, oggi incrinato, fra l'opinione pubblica e le istituzioni.

Io credo che i lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si siano svolti e si stiano tuttora svolgendo con grande senso di imparzialità grazie anche, e desidero riconoscerlo pubblicamente, allo stile ed all'obiettività con cui il presidente della Giunta, senatore Benedetti, dirige e presiede i lavori. Nel corso delle riunioni della Giunta sono emersi in tutti i colleghi uno svincolo da una vera o presunta disciplina di Gruppo ed una valutazione ed un giudizio sereno ed obiettivo di ogni singola situazione.

Il caso del collega Petrarà è, secondo me, emblematico e significativo: i colleghi della Giunta hanno valutato e giudicato la questione decidendo a maggioranza per il diniego della autorizzazione, ma con spaccature — anche vistose — all'interno di ogni Gruppo politico. In secondo luogo — ecco l'altro mio imbarazzo — personalmente mi è difficile assumere la veste del pubblico ministero, quando la mia attività professionale mi porta, forse per una inconsapevole deformazione, a valutare di più i comportamenti che giustificano l'imputato, piuttosto che quelli che lo accusano. Le funzioni del pubblico ministero non sono certamente adatte ed appropriate per gli avvocati.

Prendo atto con compiacimento della dichiarazione che stamattina il senatore Petrarà ha reso in Aula. È una dichiarazione che contraddice quella fatta dal senatore Petrarà alla Giunta, dove aveva manifestato la sua volontà motivata di non essere rinviato a giudizio. È un gesto nobile. Non vorrei però, signori colleghi, che tale gesto fosse in qualche modo incrinato (perdonatemi, ma debbo essere obiettivo) non soltanto e non tanto dalla indisponibilità del diritto relativo, quanto da un atteggiamento, oserci dire farisaico. Credo che i lavori ed il dibattito possano dimostrare il mio assunto.

È la prima autorizzazione sulla quale siamo tenuti ad esprimere il nostro giudizio. Si tratta — ed è pacifico — di fatti non riferibili all'esercizio della funzione parlamentare, per la quale è prevista la garanzia dell'articolo 68 della nostra Carta costituzionale nella prima parte che recita espressamente: « I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale ».

Credo che in questa sede non dobbiamo decidere delle responsabilità penali dei membri del Parlamento, ma dobbiamo accertare se sussista o meno il *fumus persecutionis*, un intento ed una volontà persecutoria da parte della magistratura o di terze persone nei confronti del membro del Parlamento, e soprattutto dobbiamo valutare il *tempus commissi delicti*, valutare cioè se i fatti per i quali l'autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione a procedere siano relativi al tempo in cui il membro del Parlamento riveste queste funzioni o non siano anteriori e precedenti.

Qual è il fatto che ci occupa? Nel 1975 la moglie dell'assessore del comune di Gravina inizia la costruzione di una casa senza licenza edilizia. Il 26 gennaio 1976 il sindaco Petrarra interviene con un'ordinanza di sospensione e una diffida a demolire le opere abusive. Passano in silenzio 15 mesi e la situazione si risveglia improvvisamente quando, il 22 marzo 1977, il pretore di Gravina fissa il procedimento penale a carico della moglie dell'assessore. Il processo viene celebrato in pretura e la moglie dell'assessore viene condannata complessivamente a due mesi e venti giorni di arresto e a lire 600.000 di ammenda. Il giorno prima del procedimento penale, il 21 marzo 1977, il sindaco Petrarra richiede all'UTE la valutazione del valore venale della costruzione abusiva. Non si dimentichi che nel frattempo era intervenuta la legge n. 10 del gennaio 1977 che imponeva determinate procedure e che obbligo dell'amministrazione era non solo quello di far sospendere i lavori, ma anche di

ordinarne la demolizione. Questo non avviene...

PERNA. Ci sono 600.000 sentenze delle sezioni unite della Cassazione. Questo è un falso.

PRESIDENTE. Mi riservo, come Presidente del Senato, di chiarire — anche se l'Assemblea è sempre libera di decidere — quali devono essere i limiti di una discussione di questo genere, perchè non rientra nella nostra competenza fare la revisione degli atti di giurisdizione, ma soltanto valutarli in ordine agli interessi della tutela della prerogativa parlamentare.

RUFFINO. Debbo sottolineare, anche se telegraficamente, perchè condivido l'osservazione del Presidente, che nella pur pregevole relazione del senatore Castelli si legge espressamente che il senatore Petrarra ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Giunta segnalando lo strano metodo dell'amministrazione comunale di Gravina, la quale avrebbe scelto la strada della sanzione amministrativa invece di quella della demolizione. Di conseguenza, nei casi di ordinanze di sospensione dei lavori edilizi, si sarebbe atteso il compimento delle opere da parte di chi violava l'ordinanza prima di richiedere l'intervento dell'Ufficio tecnico erariale al fine di realizzare un maggior vantaggio pecuniario per l'amministrazione comunale comminando ammende corrispondenti al complesso delle opere realizzate e non solo a quelle iniziate.

Tralascio, signori colleghi, l'episodio relativo all'altro reato contestato al senatore Petrarra relativo ad un interesse privato in atti di ufficio per aver mandato il padre a soggiornare a spese del comune e lo tralascio anche se dagli atti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari risultano elementi interessanti.

Mi chiedo se sia giusto e non, invece, discriminatorio non rinviare a giudizio il senatore Petrarra quando moltissimi sindaci ed amministratori, per fatti certamente molto più lievi di quello contestato — non dimentichiamo che il valore accertato dall'Ufficio tecnico erariale è pari (anno 1976-77) a 220 mi-

lioni 640 mila lire e si tratta, quindi, di una macroscopica violazione edilizia — sono finiti sotto processo.

Il senatore Petrarà, all'epoca dei fatti, era sindaco della sua città e come tale va giudicato. Non solo non era ancora parlamentare, ma non vedo perchè si debba creare una situazione oggettivamente discriminatoria nei confronti della posizione dell'assessore del comune della sua città e del sindaco che gli è succeduto che andranno certamente, se già non sono andati, sotto processo. Perchè, quindi, creare questo rapporto di discriminazione nei confronti di un autorevole membro del nostro Parlamento? Credo che il paese sia attento a questi aspetti e guardi con interesse alla nostra decisione; la pubblica opinione è sensibile più di quanto non si pensi a questi nostri problemi.

Mi rendo conto che talora, nei nostri giudizi, vi sono valutazioni che nascono da personali esperienze e che possono appannare determinati rapporti tra i vari organi dello Stato. Credo, signori colleghi, che l'istituto della immunità parlamentare non abbia ancora oggi esaurito la sua funzione e, per evitare persecuzioni sempre possibili anche ai nostri giorni, reputo necessario mantenerlo in vita anche se — e i signori colleghi lo sanno — vi sono alcune proposte parlamentari per la correzione, la modifica e, per certi aspetti, anche per l'abrogazione di tale istituto.

Ciò che non appare accettabile, a mio giudizio, è l'abuso che dell'istituto si è fatto in passato tanto da farlo considerare dalla pubblica opinione come un ingiusto ed inaccettabile privilegio a favore dei membri del Parlamento.

Credo, quindi, che sia nostro imprescindibile dovere esercitare questo nostro straordinario potere per evitare di trasformare una giusta garanzia in un privilegio che può apparire immorale e lesivo del principio di eguaglianza. Questo è quanto afferma con autorevolezza il senatore Sandulli nel disegno di legge che ha presentato per la parziale modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Occorre, a mio avviso, ridurre l'area dei possibili abusi ed evitare che l'elezione al Parlamento sia strumentalizzata al fine di

assicurare l'immunità a chi abbia commesso fatti che possono essere valutati come delittuosi o a chi si sia macchiato in precedenza di reati.

In via di principio è opportuno escludere l'immunità per i fatti commessi da chi non fosse membro del Parlamento; è una linea di principio che dovremmo affermare e, proprio per l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Petrarà che viene al nostro esame e alla nostra considerazione come primo caso, io credo che il Senato farebbe opera attenta e determinata se si orientasse su questa linea di principio, per evitare discriminazioni tra cittadino e cittadino, per evitare dei privilegi che sono certamente immorali e lesivi del principio di eguaglianza.

L'istituzione parlamentare rischia di essere danneggiata, più che salvaguardata, dalla pratica applicazione che si è fatta dell'articolo 68 della Costituzione, tant'è che la pubblica opinione guarda con particolare interesse e con attenzione — perchè non è distratta, signor Presidente — alle decisioni che su questi temi specifici il Senato adotterà.

MARTORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARTORELLI. Signor Presidente, signori colleghi, anch'io ho ascoltato la dichiarazione del senatore Petrarà, che con grande sensibilità politica — lei lo ha sottolineato, signor Presidente, e ha avuto perfettamente ragione — ha chiesto che la richiesta del procuratore della Repubblica di Bari venga accolta da questa Assemblea.

Lei, Presidente, giustamente ha puntualizzato che l'istituto dell'immunità processuale non appartiene al singolo parlamentare ma è un istituto a presidio della libertà, dell'indipendenza e della sovranità del Parlamento. Pur essendo anch'io convinto che tale istituto debba essere oggetto di riforme — e anche il mio Gruppo politico ha presentato proposte, disegni di legge per una sua riforma — è anche vero che nella difesa della dignità, della libertà e della sovranità del Parlamento non possiamo non essere rigorosi.